

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 21/12/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota del 25.5.2010 la cliente rappresentava all'intermediario la volontà di estinguere il finanziamento connesso ad una carta revolving e richiedeva – contestualmente – un estratto conto aggiornato, dal quale potesse evincersi in dettaglio il debito residuo. Nell'occasione, precisava che dal mese di novembre 2008 la carta non era stata più utilizzata *“in quanto distrutta a causa del deterioramento accidentale della stessa”*. In relazione a tale circostanza, diffidava l'intermediario *“dall'addebitare, per il suddetto periodo, ... qualsivoglia onere aggiuntivo relativo alla custodia e al prelievo”*. Il 18.6.2010 l'intermediario inviava alla cliente un estratto conto che evidenziava un debito complessivo di euro 3.649,90.

Con il ricorso, pervenuto il 20 settembre 2010, la cliente specificava di aver ricevuto la carta di credito nel dicembre 2006 e di aver appreso solo in quella occasione della concessione del finanziamento di € 1.500. Aggiungeva che, senza alcuna richiesta, si era vista nel tempo aumentare il fido, dapprima ad € 3.000 e successivamente ad € 4.000, con conseguente incremento dei relativi rimborsi. La ricorrente lamentava di non aver potuto saldare in un'unica soluzione il *“fido mai richiesto”*, nonostante fosse stata avanzata un'istanza in tal senso nel dicembre 2007, e concludeva evidenziando che *“pur pagando importi superiori ad € 250 al mese ad oggi [il] fido, utilizzato solo fino all'11/2008....., non è diminuito in alcun modo”*. In forza di tali doglianze la ricorrente chiedeva la *“cessazione del fido revolving”*, il rimborso di tutte le quote versate conseguentemente



all'aumento del fido non richiesto e un "*indennizzo nonché un risarcimento per tutti i disagi sofferti sino alla data corrente*".

Con le controdeduzioni l'intermediario eccepiva, innanzitutto, l'irricevibilità del ricorso, in quanto relativo ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007, essendo la carta emessa ed inviata alla ricorrente il 24 gennaio 2006. In subordine, eccepiva l'irricevibilità "*per mancata preventiva presentazione di un reclamo all'intermediario*". Nel merito, comunque, precisava che l'utilizzo della carta di credito, legittimamente inviata alla ricorrente in forza dell'autorizzazione dalla stessa rilasciata in occasione della sottoscrizione del contratto del 18.5.2004, non era obbligatorio. Evidenziava che l'aumento del fido, previsto dalle condizioni generali del contratto, rientrava nelle facoltà dell'intermediario; che gli ampliamenti del fido "disponibile" venivano sempre comunicati alla cliente negli estratti conto mensili e che gli stessi non avevano comportato alcun onere aggiuntivo, essendo "*i costi fissi a titolo di spese tenuta conto e imposta di bollo ... rimasti invariati*". Con riferimento agli utilizzi della carta, precisava che, diversamente da quanto dichiarato dalla ricorrente nella denuncia del 29.5.2010, gli ultimi erano avvenuti a gennaio e febbraio 2009. Ribadiva poi che la richiesta di cessazione del rapporto, reiterata dalla controparte in occasione del ricorso, rimaneva subordinata al saldo del debito residuo. In relazione alle considerazioni svolte, l'intermediario chiedeva infine all'Arbitro di dichiarare l'irricevibilità del ricorso, in quanto relativo ad operazioni antecedenti al 1° gennaio 2007 ovvero per mancanza di un preventivo reclamo e, in subordine, di respingere lo stesso perché infondato.

DIRITTO

Occorre affrontare preliminarmente le eccezioni di irricevibilità del ricorso, così come formulate dall'intermediario.

L'eccezione relativa alla competenza *ratione temporis* deve essere disattesa giacché, pacificamente, risulta che il contratto relativo alla carta *revolving*, anche se stipulato nel 2006, ha prodotto i suoi effetti fino al 2009. In merito, poi, alla corrispondenza fra reclamo e ricorso, il Collegio non può che confermare una "giurisprudenza" ormai consolidata: al fine di verificare la "procedibilità", il ricorso deve muovere dalla contestazione avanzata con il reclamo in termini almeno di "identità della vicenda storica", se non di manifestazione di un'esatta pretesa giuridica. Superate, pertanto, le eccezioni preliminari formulate, è possibile affrontare il merito della vicenda.

Valutando compiutamente il merito, occorre considerare che il ricorso appare sostanzialmente infondato e, quindi, non meritevole di accoglimento.

Ed infatti, si presenta evidente che la "*cessazione del fido revolving*" presuppone l'estinzione del debito residuo, così come correttamente eccepito dall'intermediario.

La concessione dell'ampliamento del fido, pur appearing, per le modalità in cui è avvenuta, non del tutto conforme alle previsioni contrattuali (punto II-2: *... "L'importo massimo autorizzato nell'ambito dei criteri valutativi di [omissis] potrà essere in qualsiasi momento elevato su richiesta del titolare o su iniziativa [dell'intermediario] d'accordo con il cliente"*), non ha comportato oneri supplementari. E, comunque, la ricorrente ha sempre, con piena consapevolezza, utilizzato il fido di volta in volta accordato, senza mai operare alcuna contestazione.

In conseguenza di tali premesse, risultano non meritevoli di accoglimento le ulteriori richieste formulate in merito a pretesi rimborsi o risarcimenti.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI